

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale

per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale

Servizio Polizia Stradale - Divisione 2^a

N. 300/A/55805/116/1

Roma, lì 9 novembre 1998

OGGETTO: Art. 9 D.P.R. 30.4.1992, n. 285. **Competizioni ciclistiche su strada
Autorizzazione prefettizia allo svolgimento. Chiarimenti e integrazioni.**

Ai Prefetti della Repubblica LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la provincia di BOLZANO e TRENTO

Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta AOSTA

Ai Questori della Repubblica LORO SEDI

Ai Dirigenti dei Compartimenti della Polizia Stradale LORO SEDI

e, per conoscenza,

- Al Ministero dei Lavori Pubblici
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale ROMA

- Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ROMA

- Al Comando Generale della Guardia di Finanza ROMA

Alcuni quesiti pervenuti a questo Ufficio, nonché problematiche evidenziate dalla Federazione Ciclistica Italiana nel primo periodo di applicazione della circolare nr. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997, rendono necessario chiarire alcuni aspetti della disciplina delle competizioni sportive su strada per uniformarne l'interpretazione.

Con l'occasione, appare altresì utile procedere ad un'ulteriore semplificazione delle procedure amministrative legate al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni sportive in argomento.

1. Pianificazione delle gare

I positivi risultati sinora conseguiti in ordine alla regolamentazione del settore delle manifestazioni ciclistiche su strada possono trovare ulteriore sostanziale miglioramento nella piena attuazione dell'attività di pianificazione a carattere annuale (cfr. punto 1 della citata circolare), allo scopo di contemperare in anticipo, nei limiti del possibile, le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva con l'ordinato svolgersi della circolazione stradale, anche in previsione di provvedimenti di sospensione temporanea o stagionale delle manifestazioni ciclistiche.

In particolare, potrà essere utile procedere attraverso riunioni con gli organizzatori alla valutazione di proposte di date o di itinerari alternativi, nei casi in cui non sia possibile aderire alle richieste pervenute.

2. Nulla-osta degli Enti proprietari delle strade

E' stato evidenziato che, in alcuni casi, gli Enti proprietari delle strade, interessate dallo svolgimento delle competizioni ciclistiche, hanno negato il nulla-osta previsto dall'art. 9 D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285, adducendo esclusivamente motivazioni legate ai riflessi sul traffico ed alla possibile turbativa della

circolazione che la manifestazione avrebbe determinato.

In proposito, occorre ribadire quanto indicato nella citata circolare (cfr. punto 3) e sottolineare che, stante l'attuale ripartizione di competenze in materia, il nulla-osta degli Enti proprietari delle strade, previsto dall'art. 9, comma 2, D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285, ha per oggetto una valutazione esclusivamente tecnica della compatibilità della gara con la conservazione della strada, nonché con le esigenze di tutela dell'incolumità dei concorrenti in relazione allo stato del fondo stradale anche in ragione di situazioni particolari legate al relativo sviluppo piano-altimetrico.

Come già precisato in precedenza, ogni valutazione sulla compatibilità della manifestazione per quanto concerne i riflessi che potrebbe avere sul traffico, l'ordine pubblico e la sicurezza degli spettatori, compete esclusivamente all'Autorità che rilascia l'autorizzazione.

3. Ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione

Come detto al punto 2 della circolare nr. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997. lo svolgimento della manifestazione sportiva sulla strada non è per sua natura compatibile con la normale circolazione dei veicoli.

A fronte dell'autorizzazione allo svolgimento di una gara, pertanto, si impone sempre la necessità di prevedere un'adeguata regolamentazione della circolazione mediante l'adozione di un'ordinanza di sospensione temporanea del traffico o di limitazione della circolazione.

Ferma restando la facoltà di indicare quelle prescrizioni particolari che si rendano necessarie in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, nonché alle modalità di svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione, è stato predisposto l'allegato fac-simile (all. 1) di provvedimento di sospensione o di limitazione temporanea del traffico, che contiene le prescrizioni più generali di massima.

L'ordinanza in argomento deve essere fundamentalmente distinta dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, anche in ragione della diversa funzione e dei diversi destinatari dei due provvedimenti del Prefetto: il primo concernente le limitazioni del traffico imposte in concomitanza della gara e da eseguirsi a cura degli Enti proprietari delle strade e degli Organi di polizia stradale, l'altro diretto agli organizzatori della manifestazione, cui sono imposti oneri e vincoli sulla cui esatta osservanza vigileranno gli Organi di polizia stradale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di regolamentare con flessibilità la validità temporale del divieto di circolazione imposto sulla strada durante il passaggio dei concorrenti e della carovana ciclistica al seguito, in modo che, da un lato, sia limitato il disagio degli altri utenti della strada e, dall'altro, la tutela dei partecipanti alla manifestazione sia effettivamente attuata per il tempo necessario al transito in una determinata località.

La pubblicità del provvedimento di sospensione e di limitazione e l'attuazione delle misure necessarie alla sua efficacia sono affidate alle operazioni di regolazione del traffico effettuate dal personale degli Organi di polizia stradale ovvero, in mancanza, alle segnalazioni manuali poste in essere dal personale dell'organizzazione, in concomitanza con il movimento dei concorrenti, a partire dal momento del transito del veicolo di testa della carovana ciclistica con il pannello "Inizio gara ciclistica"; il ritorno alla normalità della circolazione dovrà coincidere con il transito del veicolo con il pannello "Fine gara ciclistica" di cui all'art. 360, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada).

Come sarà precisato nel prossimo punto 5, gli Organi di polizia stradale dovranno essere opportunamente sensibilizzati nell'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione affinché verificino che il veicolo di apertura della corsa non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero che quello di chiusura non si attardi troppo rispetto al gruppo dei concorrenti ancora in gara, e comunque entro un intervallo di tempo, di norma, non superiore complessivamente a 15 minuti ad eccezione delle gare a tappe, delle gare nazionali e di quelle internazionali per le quali dovranno essere previste le opportune

deroghe su richiesta degli organizzatori.

4. Rilascio dell'autorizzazione: modello uniforme

Nell'ottica di snellire le incombenze burocratiche di codesti Uffici e, nel contempo, individuare contenuti omogenei generali degli atti autorizzativi relativi alla stessa materia, è stato predisposto l'allegato fac-simile (all. 2) di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Secondo quanto indicato dall'art. 9, D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285, l'Autorità amministrativa, in relazione a specifiche e motivate esigenze della manifestazione stessa, del percorso, dei concorrenti, o della presenza di pubblico, potrà aggiungere tutte le prescrizioni particolari necessarie a garantire la massima sicurezza e riferite, soprattutto, a vincoli spaziali o temporali, senza incidere, per quanto possibile, sul contenuto delle prescrizioni più generali di cui all'allegato modello.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che il rilascio del documento di autorizzazione sia sempre preceduto dalla verifica dell'esistenza della polizza assicurativa prevista dall'articolo 9, comma 6, D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285, che copra la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24.12.1969, n. 990, nonché la responsabilità per i danni comunque causati alle strade e alle relative pertinenze ed attrezzature.

5. Prescrizioni contenute nell'autorizzazione

Alla luce di quanto già indicato al punto 7 della circolare nr. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997, per meglio contemperare le esigenze di fluidità del traffico con le restrizioni previste dalle disposizioni dell'ordinanza di sospensione della circolazione dovrà essere imposto agli organizzatori e al direttore di corsa che la chiusura effettiva del traffico non si protragga, di norma, in ciascun punto del percorso, per un tempo superiore a quello previsto dai regolamenti sportivi e comunque per più di 15 minuti ad eccezione dei casi in precedenza indicati.

Inoltre, atteso che i regolamenti sportivi considerano "fuori corsa" i concorrenti che hanno un distacco ritenuto incolumabile rispetto ai primi, calcolabile in 3 minuti per ogni ora di corsa, e che il rispetto di tali regolamenti è condizione di validità dell'autorizzazione alla manifestazione, dovrà essere imposto agli organizzatori di:

- avvisare esplicitamente i concorrenti considerati fuori corsa che, da quel momento, la loro circolazione su strada è disciplinata dalle norme del Codice della Strada;
- assicurarsi che il veicolo con il pannello "Fine gara ciclistica" sia via via collocato a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa.

Eventuali irregolarità o abusi accertati dagli Organi di polizia stradale saranno perseguiti ai sensi dell'art. 9, comma 9, D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285.

Altre prescrizioni generali, utilmente suggerite dalla prassi ad integrazione di quanto già indicato nella circolare già citata, attengono in particolare alla previsione che, oltre ad un'autoambulanza, sia sempre presente personale medico in grado di intervenire prontamente al seguito della corsa in caso di necessità.

Si confida nella consueta disponibile collaborazione e si resta in attesa di ricevere eventuali proposte migliorative a carattere generale dettate dalla prassi applicativa nel territorio di competenza.